

*STUDIO LEGALE*  
*AVVOCATO MARIA GABRIELLA CASSARÀ*

Nuoro lì 29/07/2016

Spett.le  
MIUR  
Ufficio Legale  
Via Trastevere n. 76/a  
00153 ROMA

URGENTE

Spett.le  
USP di Nuoro  
Ufficio 7°- Ambito Territoriale di Nuoro  
Via Veneto  
08100 NUORO

Trasmissione via PEC a:

[uffleg@postacert.istruzione.it](mailto:uffleg@postacert.istruzione.it)

[uspnu@postacert.istruzione.it](mailto:uspnu@postacert.istruzione.it)

[pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)

OGGETTO: Ruiu Francesca/MIUR - Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro - R.G. n. 117/2016 - Notificazione del ricorso e di allegati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. - Richiesta di pubblicazione via web di atto giudiziario nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e del sito web dell'USP di Nuoro.

Il sottoscritto avv. Maria Gabriella Cassarà del foro di Nuoro, in qualità di difensore della sig.ra RUIU FRANCESCA nella causa iscritta al n. 117/2016 R.G. Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro

PREMESSO che

- con ordinanza resa all'udienza tenutasi in data 16 giugno 2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro ha autorizzato, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica ai controinteressati del ricorso introduttivo della causa indicata in epigrafe,

promossa dalla sig.ra Ruiu Francesca contro il MIUR, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia della GAE della Provincia di Nuoro per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) e per il triennio 2014/2017, destinata al personale docente ed educativo, con il punteggio spettante in virtù dei titoli acquisiti e comunque con quello in possesso al momento della cancellazione;

- che, con la stessa ordinanza, il Giudice ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio e rinviato la causa per la trattazione all'udienza del 20/10/2016.

Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore

**CHIEDE**

all'Amministrazione in indirizzo, di voler curare - ai fini della notifica - la pubblicazione via web, nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'USP di Nuoro, dei seguenti atti:


1. richiesta di pubblicazione del 29/07/2016;
2. ricorso con pedissequo decreto di fissazione della prima udienza (R.G. n. 117/16);
3. verbale udienza 16/06/2016 contenente ordinanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151c.p.c.;

\*\*\*

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16*bis* comma 9*bis* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 221/2012), che gli atti sopra elencati vengono trasmessi in un unico file e sono conformi agli originali presenti nel fascicolo cartaceo e/o informatico custodito nella competente cancelleria, relativo al procedimento n. 117/2016 R.G. Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro.

Nuoro, 29/07/2016

Avv. Maria Gabriella Cassarà



Studio Legale  
Avv. Maria Gabriella Cassarà  
via L. da Vinci n. 40 - 08100 Nuoro  
Tel. 0784/37621 - Fax 0784/440028  
gabriellacassara@pec.giuffre.it

W117/16 rre  
ORIGINAL

ESENTE

**TRIBUNALE DI NUORO**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**RUIU FRANCESCA**, nata a Nuoro il 09/09/1975 (RUIFNC75E49F979C), res.te in  
Torpè alla via Tempio n. 3, elett.te dom.ta a Nuoro in via L. da Vinci n. 40, presso  
lo studio dell'avv. Maria Gabriella Cassarà (CSSMGB63R51D960V - fax  
0784/440028 - PEC: gabriellacassara@pec.giuffre.it), da cui è rappresentata e  
difesa in forza di procura rilasciata nell'ultima pagina del presente atto

ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.:**  
**80185250588)**, nella persona del Ministro *pro-tempore* in carica,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**, in persona del legale  
rapp.te *pro tempore*,

**UFFICIO 7° AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NUORO - UFFICIO**  
**ISTRUZIONE SECONDARIA** (d'ora innanzi denominato UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI NUORO), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, tutti elett.te  
dom.ti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Cagliari alla via Dante n. 23

convenuti

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il diploma magistrale nell'anno 1993 ed ha  
partecipato utilmente al concorso per esami e titoli riservato alla scuola primaria,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

12 MAR. 2016  
Mesa



indetto nel 1999 ed espletato l'anno successivo, collocandosi come vincitrice senza assegnazione di cattedra (*doc. n. 1*).

2.. In conseguenza di ciò, a decorrere dall'anno 2001, la medesima ricorrente è stata inserita nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria con punti **14** (*doc. n. 2*) ed ivi è rimasta fino al 2010, anno in cui è stata depennata per aver omesso di presentare nel 2009 la domanda di permanenza prevista dal D.M. n. 42/09 (ciò, a causa delle gravi condizioni di salute del padre poi deceduto nel mese di agosto dello stesso anno, *doc. n. 3*).

3. La denunciata esclusione non è stata a suo tempo impugnata in quanto la ricorrente confidava nel reinserimento per effetto della presentazione di una nuova domanda, giusta il disposto dell'art. 1, comma 1bis, del D.L. 07.04.2004 n. 97.

4. Tuttavia tale facoltà è stata preclusa alla ricorrente in occasione del nuovo aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, per l'impossibilità della medesima di accedere al sistema informatico del MIUR attraverso cui si sarebbe dovuta presentare la domanda (unica modalità consentita, cfr. art. 9 D.M. n. 235/14).

5. Del pari inutile si è rivelato il deposito cartaceo dell'istanza, cui ha fatto seguito il decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro del 27.05.2014, prot. N. MIUR.AOOUSPNU n. 4124 (*doc. n. 4*) che ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: *non risulta in possesso dei requisiti previsti nell'art. 1 comma 1 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, ossia non risulta inserita a pieno titolo o*

*con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito per semplicità denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento.*

6. L'esclusione sopra descritta è foriera di danni irreparabili giacché solo l'inserimento in GAE garantisce alla ricorrente di essere stabilizzata e comunque di poter stipulare contratti di lavoro annuali senza pause e/o frammentazione del servizio; il tutto con evidenti ripercussioni sul trattamento retributivo, contributivo e previdenziale.

## DIRITTO

La condotta datoriale sopra descritta è illegittima per i motivi di seguito riportati.

A) Il diritto al reinserimento in graduatoria ad esaurimento di terza fascia dell'ambito territoriale di Nuoro qui rivendicato discende dall'art. 1 del **decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004** (conv. con **L. n. 143/2004**), il quale, al comma 1**bis**, così dispone: Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi.

**A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito peraltro il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

La possibilità di ottenere il reinserimento, contemplata dall'ultimo comma della



norma sopra richiamata, esclude dunque che la cancellazione dalla graduatoria riguardata possa ritenersi definitiva.

La regolamentazione sopra illustrata è poi rimasta immutata anche a seguito dell'entrata in vigore della **legge n. 296 del 2006**, la quale, nel trasformare le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 97/04 in graduatorie ad esaurimento, non ha abrogato il comma *1bis* del disposto citato.

Sul punto, l'art. 1, comma 605, lett. c] della legge 296/2006 si è difatti limitato a porre un limite ai nuovi ingressi in graduatoria, ma nulla ha previsto in merito al reinserimento su domanda proveniente dai docenti che avevano già fatto parte di quella stessa graduatoria.

Il descritto quadro normativo è rimasto poi inalterato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, conv. in legge n. 116/2011, che all'art. 9, comma 20, nel prevedere l'aggiornamento triennale delle graduatorie a far data dall'a.s. 2011/2012, ha escluso la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, senza nulla disporre in ordine ai reinserimenti summenzionati.

Anche in questo caso deve ritenersi che il comma *1bis* dell'art. 1 della legge n. 143/2004 non sia stato abrogato e/o modificato, perché una cosa è il primo inserimento in graduatoria, altra cosa è la ricollocazione di chi aveva già fatto parte di quella graduatoria.

La distinzione si coglie meglio ove si abbia riguardo alla *ratio* della GAE, che è quella di fare in modo che i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, e cioè che hanno partecipato e vinto il pubblico concorso, maturato un

consistente punteggio e sono in possesso di una considerevole anzianità di servizio, possano essere stabilizzati e avere una corsia preferenziale rispetto alle nuove leve, in possesso di titoli ed esperienza minore.

Lo scopo della graduatoria ad esaurimento è difatti quello di smaltire il precariato storico della scuola italiana.

Sebbene quindi il **Decreto Ministeriale 8 aprile 2009 n. 42** abbia previsto che la mancata presentazione da parte del docente della domanda di permanenza e/o aggiornamento del punteggio in detta graduatoria ne comportasse l'automatica estromissione definitiva, tale norma è da reputarsi priva di efficacia vincolante, **non potendo una previsione regolamentare ministeriale prevalere sulla norma di legge avente rango superiore nella gerarchia delle fonti.**

Tale ultima previsione ministeriale è stata peraltro censurata dal TAR LAZIO (Sez. III<sup>bis</sup>, sentenza n. 31949/2010), nella parte in cui non è stato previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di avvisare i docenti, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero omesso di presentare la domanda di riconferma, dell'onere di presentare detta domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalla stessa graduatoria.

Un effetto decadenziale di tale portata non può difatti determinarsi in assenza di un coinvolgimento procedimentale senza apparare palesemente illegittimo (nello stesso senso, **Cons. di Stato, 24/06/2014 n. 3616** e **Cons. di Stato, n. 3658/2014**, secondo cui *non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una*



*volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà).*

Se il MIUR avesse avvisato la ricorrente della possibilità di decadere definitivamente dal beneficio della collocazione in graduatoria in caso di omessa presentazione della domanda di permanenza, nessuna esclusione si sarebbe verificata, essendo la ricorrente una precaria il cui inserimento in graduatoria è determinante per poter lavorare.

Essa quindi non può subire un danno così grave ed irreparabile per una mera dimenticanza, giacché la norma è stata concepita per epurare le graduatorie dai docenti che nel frattempo hanno trovato altra definitiva sistemazione e non per penalizzare ingiustamente chi ha mantenuto la sua condizione di precarietà lavorativa.

Pertanto, il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria riguardata nel periodo dal 2010 al 2014 non osta a che la ricorrente ne faccia nuovamente parte per effetto di nuova domanda.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rapp.ta e difesa,

#### **CHIEDE**

che il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, voglia accogliere le seguenti



### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:

- 1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e del D.M. n. 42/2009, il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella terza fascia della Graduatoria Ad Esaurimento della Provincia di Nuoro per la scuola primaria per il triennio 2014/2017, con il punteggio spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti e comunque con quello in possesso al momento della cancellazione.
- 2) Annullare e/o disapplicare il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio 7° - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, prot. n. MIUR.AOOUSPNU 4125 del 2014.
- 3) Condannare parte convenuta a rettificare la Graduatoria Ad Esaurimento della Provincia di Nuoro per la scuola primaria a far data dal triennio 2014/2017, reinserendo la ricorrente in detta Graduatoria con il punteggio alla medesima spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti e comunque con il punteggio in possesso al momento della cancellazione.
- 4) Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, antistatario.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.**

Si chiede altresì all'intestato Tribunale di poter notificare il ricorso congiuntamente al decreto di fissazione dell'udienza, oltre che in formato cartaceo ai convenuti indicati in epigrafe, anche agli eventuali controinteressati, in

quest'ultimo caso mediante pubblicazione via web nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR.

*Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 115/2002 e successive modificazioni, parte ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che il contributo unificato di € 259,00 non è dovuto poiché la medesima, unitamente al suo nucleo familiare, per l'anno 2015 ha percepito redditi inferiori ad € 34.107,92, come da autocertificazione allegata.*

#### IN VIA ISTRUTTORIA


a) Si chiede che il Giudice voglia ordinare alla convenuta l'esibizione e la produzione della documentazione amministrativa relativa all'inserimento ed alla cancellazione della ricorrente nelle graduatorie menzionate nel ricorso, nonché di ogni altra ulteriore documentazione utile ai fini della decisione della presente causa;

Si producono in copia i seguenti documenti: 1) Elenco dei candidati risultati vincitori del concorso nella Provincia di Nuoro per il triennio 1999/2002; 2) n. 2 graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria datate 17/08/2008 e 04/08/2010; 3) certificato di morte del sig. Ruju Salvatore; 4) decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio 7° - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, prot. n. MIUR.AOOUSPNU 4124 del 2014; 5) autocertificazione reddituale; 6) documento di identità della ricorrente.

Riserve di legge.

Nuoro li 21/03/2016

Avv. Maria Gabriella Cassarà





## DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendo ogni più ampio potere di legge, compreso quello di sottoscrivere questo atto, transigere e rinunciare, accettare rinunce, proporre domande nuove anche riconvenzionali, proporre querela di falso, deferire e riferire giuramenti decisori, riscuotere somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, chiamare in causa terzi, compiere tutte le attività necessarie e relative anche se inerenti il processo esecutivo e/o di opposizione e/o di appello e/o di riassunzione, con promessa di rato e valido l'avv. Maria Gabriella Cassarà del foro di Nuoro, nel cui studio in Nuoro alla via L. Da Vinci n. 40, eleggo domicilio.

Dichiaro di essere stato edotto, ai sensi del Dlgs 196/03, che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prendo atto che l'utilizzazione di tali dati avverrà mediante strumenti cartacei, manuali, informatici, telematici, in modo strettamente correlato alle finalità del presente incarico.

Firma

*Francesco Ruiu*

E' autografa

Nuoro li 21/03/2016

*GR Ruiu*

N. R.G. 117/2016



TRIBUNALE DI NUORO

Il Giudice Monocratico Dott. Paola Cappello

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **16.6.2016** ore **9,00** e ss. disponendo la comparizione personale delle parti.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Nuoro, li 2.4.2016

IL GIUDICE

Paola Cappello

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO  
SEZIONE LAVORO

È copia conforme all'originale che si rilascia a  
chiesta dell'avv. M. G. CASSANO

per uso notifica.

Nuoro, li 2/4/16

Paola Cappello





**RELATA DI NOTIFICA**

Io ufficiale giudiziario dell'ufficio intestato, ho notificato l'atto che precede **AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, NELLA PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE IN CARICA, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, CON SEDE IN CAGLIARI ALLA VIA DANTE N. 23,**

mediante invio della stessa a mezzo del servizio postale in plico racc. A/R spedendola dall'Ufficio Postale di Nuoro

Nuoro, li

03 MAG 2016

76696915743-5

L'Ufficiale Giudiziario  
**U. N. E. P. - Tribunale di Nuoro**  
Ufficiale Giudiziario  
Sebastiana Ferrandu

Io ufficiale giudiziario dell'ufficio intestato, ho notificato l'atto che precede **ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, CON SEDE IN CAGLIARI ALLA VIA DANTE N. 23,**

mediante invio della stessa a mezzo del servizio postale in plico racc. A/R spedendola dall'Ufficio Postale di Nuoro

Nuoro

Nuoro, li

03 MAG 2016

76696915744-6

L'Ufficiale Giudiziario  
**U. N. E. P. - Tribunale di Nuoro**  
Ufficiale Giudiziario  
Sebastiana Ferrandu


Io ufficiale giudiziario dell'ufficio intestato, ho notificato l'atto che precede **all'UFFICIO 7° AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NUORO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE, CON SEDE IN NUORO, VIA VENETO N. 41,**

e ciò ho fatto mediante consegna di copia del presente atto nel domicilio mediante consegna della stessa a mani

Nuoro, li

19 APR 2016

*Valerio Ireni*  
L'INCONTRO ADDETTO AL RITIRO



L'Ufficiale Giudiziario

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di NUORO 9 3 MAG 2016  
VR IN PERSONA DEL MINISTERO IN CARICA C/O L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO VIA DANTE 23

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Per ricevere la raccomandata sopra indicata</p> <p>5/5/16</p> <p>destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p>destinatario persona giuridica (1)</p> <p>destinatario fallimentare (2)</p> <p>destinatario (3)</p> <p>destinatario convivente (4)</p> <p>destinatario alla casa (5)</p> <p>servizio del destinatario addetto alla ricezione e notificazioni (6)</p> <p>destinatario dello stabile in assenza del destinatario e persone abilitate (7)</p> <p>destinatario dal direttore del (8)</p> <p>destinatario dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>destinatario del destinatario o della persona abilitata)</p> <p>alfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p>destinatario il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>destinatario comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata</p> <p>destinatario del</p> <p>destinatario data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. ....</p> <p>in qualità di (10) ....</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata</p> <p>n. .... del .....</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data .....</p> <p>firma .....</p>	<p>data .....</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di NUORO 9 3 MAG 2016  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA IN PERSONA DEL RAPP. C.P. C/O L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO VIA DANTE 23

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Per ricevere la raccomandata sopra indicata</p> <p>5/5/16</p> <p>destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p>destinatario persona giuridica (1)</p> <p>destinatario fallimentare (2)</p> <p>destinatario (3)</p> <p>destinatario convivente (4)</p> <p>destinatario alla casa (5)</p> <p>servizio del destinatario addetto alla ricezione e notificazioni (6)</p> <p>destinatario dello stabile in assenza del destinatario e persone abilitate (7)</p> <p>destinatario dal direttore del (8)</p> <p>destinatario dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>destinatario del destinatario o della persona abilitata)</p> <p>alfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p>destinatario il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>destinatario comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata</p> <p>destinatario del</p> <p>destinatario data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. ....</p> <p>in qualità di (10) ....</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata</p> <p>n. .... del .....</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data .....</p> <p>firma .....</p>	<p>data .....</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>



N. R.G. 117/2016

**TRIBUNALE di NUORO**

**VERBALE di UDIENZA**

Oggi **16 giugno 2016**, alle ore 09:00, innanzi al G.I. dott. Paola Cappello, sono comparsi:

Per la parte attrice, l'Avv. CASSARA' MARIA GABRIELLA

Per la parte convenuta, l'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA in persona del FUNZIONARIO DELEGATO Zidda.

i quali insistono come negli atti difensivi fin qui depositati.

L'Avv. Cassarà contesta integralmente quanto ex adverso dedotto riservandosi ogni più adeguata replica in sede di discussione della causa chiede di integrare la notifica del ricorso in conformità all'istanza ex art. 151 c.p.c. formulata in calce all'atto introduttivo del giudizio. Fa presente infine che altri due ricorsi aventi contenuto analogo a quello sottoposto all'attenzione di questo giudizio pendono di fronte alla Dott.ssa Alice Serra.

**Il Giudice**

Dato atto, ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna agli stessi di: copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienze già fissata;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre



provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;  
Rinvia per la verifica del contraddittorio al **20.10.2016 ore 9,00 e ss.**

**Il Giudice**  
dott. Paola Cappello

